

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2711

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCOTTI)

(V. Stampato Camera n. 5245)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1991*

—
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali
—

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre.

2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Art. 2.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo ovvero si svolgono in una giornata domenicale compresa:

a) tra il 15 e il 30 settembre se le medesime condizioni siano intervenute nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

b) tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se siano intervenute nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;

c) tra il 1° e il 31 marzo dell'anno successivo se le predette condizioni si siano verificate dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Art. 3.

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazio-

ne dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

Art. 4.

1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

Art. 5.

1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.